

DOMANDA DI AMMISSIONE in qualità di SOCIO AGGREGATO



UNIONE INDUSTRIALI GRAFICI
CARTOTECNICI
TRASFORMATORI CARTA
E AFFINI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Se l'Azienda è iscritta alla Camera di Commercio
allegare copia del Certificato di iscrizione

20121 MILANO MI TEL. 02.720.225.70 INTERNET www.gct.mi.it
PIAZZA CASTELLO 28 FAX 02.720.200.06 E-MAIL gct@gct.mi.it

Ragione sociale

Indirizzo degli uffici

Telefono / Fax

Sito Internet ed e-mail
(per invio nostre comunicazioni)

Stabilimenti nella provincia
di Milano (indirizzo, tel., fax)
se diversi dagli uffici

Dipendenti occupati nella provincia di Milano alla data dell'iscrizione	dirigenti :	quadri :	impiegati :	operai :	apprendisti :
	viaggiatori :	totale :	di cui part time :		collaboratori autonomi :

Altre sedi/stabilimenti in Italia
(città, prov., num. dipendenti)

Titolare/i o
legale/i rappresentante/i

Settore di attività

Contratto collettivo nazionale
di lavoro applicato

Codice fiscale / Partita IVA

Anno di fondazione

Numero di posizione INPS

Capitale sociale

Numero di posizione INAIL

Fatturato anno 20.....

L'impresa richiede di essere ammessa all'Unione Industriali Grafici Cartotecnici Trasformatori Carta e Affini della Provincia di Milano, impegnandosi a rispettare le disposizioni dello Statuto Sociale [in particolare gli articoli 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15 lett. a) riportati sul retro] e le norme per il versamento dei contributi associativi, che dichiara di conoscere.

Data

Timbro e firma

(Si raccomanda di firmare anche nella seconda facciata)

(spazio riservato all'Unione)

Attestato di iscrizione

A seguito della delibera del Consiglio Direttivo del si dichiara che l'Impresa
è Socio aggregato dell'Unione con decorrenza dal e numero di posizione

Unione Industriali Grafici Cartotecnici
Trasformatori Carta e Affini della Provincia di Milano

Milano,

Il Direttore Generale

Statuto (articoli estratti)

Art. 5 Soci.

Possono aderire all'Unione come Soci le Imprese che esercitano, nella Provincia di Milano, le attività di cui al precedente art. 4.

Possono inoltre aderire all'Unione, in qualità di Soci aggregati - con i contenuti e le modalità specificamente stabiliti dal Consiglio Direttivo - aziende od organismi aventi lo scopo di promozione e di tutela di interessi specifici omogenei o contigui a quelli dell'Unione.

Art. 7 Diritti e doveri dei Soci.

I Soci hanno il diritto ed il dovere di partecipare alla vita sociale dell'Unione.

Essi godono di tutti i benefici derivanti dall'attività svolta dall'Unione e sono obbligati ad osservare lo Statuto e le deliberazioni che, in base allo Statuto, vengono adottate dai competenti Organi sociali, nonché il Codice Etico Confederale e la Carta dei valori associativi.

I Soci hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale, in particolare essi non possono far parte contemporaneamente di associazioni aderenti a organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi.

I Soci devono inoltre astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa comunque pregiudicare gli interessi generali dei settori rappresentati la cui tutela rappresenta lo scopo precipuo per il quale l'Unione è costituita.

I diritti dei soci aggregati sono disciplinati da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, fermo restando l'esclusione di tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico o sindacale, da parte dell'Unione.

Art. 9 Contributi sociali.

I Soci sono tenuti alla corresponsione di contributi a favore dell'Unione la cui misura, modalità e tempi di riscossione sono determinati a norma del disposto dell'art. 15 lett. a) del presente Statuto.

L'Unione ha facoltà di provocare procedimento giudiziario innanzi al Foro competente di Milano nei confronti dei Soci che si rendessero morosi o inadempienti nel pagamento dei contributi.

Art. 10 Durata dell'adesione.

L'adesione ha la durata di un biennio e si intende rinnovata tacitamente di biennio in biennio se non viene data disdetta dal Socio con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza del termine.

Il biennio decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata accolta la domanda di adesione.

Art. 11 Cessazione della condizione di Socio.

La qualità di Socio si perde:

a) per dimissioni, dal giorno di scadenza del rapporto associativo; nel caso di recesso per giusta causa che rende oggettivamente improseguibile il rapporto associativo e per dissenso alle modifiche statutarie, dal giorno di ricezione della raccomandata da parte dell'Unione;

b) per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione e per cessazione dell'attività dell'impresa, dal momento della ricezione da parte dell'Unione di formale e documentata comunicazione;

c) per fallimento dichiarato, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza;

d) per espulsione motivata da grave inadempienza o da comportamenti non conformi al presente Statuto e al Codice etico, dalla data della delibera di espulsione.

In ogni caso l'associato non è esonerato dagli impegni assunti a norma dell'art. 9 del presente Statuto.

Con la risoluzione del rapporto associativo, i rappresentanti delle imprese associate perdono automaticamente la titolarità delle cariche associative all'interno dell'Unione e del Sistema confederale nonché gli incarichi esterni ricoperti per conto dell'Unione.

L'impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

a) nel caso di dimissioni entro i termini, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;

b) nel caso di dimissioni oltre i termini, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un biennio;

c) nel caso di recesso per giusta causa, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;

d) per dissenso alle modifiche statutarie, sino al giorno di ricezione della raccomandata da parte dell'Unione;

e) nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione e nel caso di cessazione dell'attività dell'impresa, sino alla data della formale comunicazione da parte dell'impresa stessa;

f) nel caso di fallimento, sino alla data del passaggio in giudicato della sentenza;

g) nel caso di espulsione, sino alla data della delibera di espulsione.

Art. 12 Sanzioni.

I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto, per le inadempienze di lieve entità;

b) sospensione del diritto dell'Impresa a partecipare all'Assemblea dell'Unione;

c) decadenza di suoi rappresentanti che ricoprono cariche direttive nell'Unione e/o in organismi esterni;

d) sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo;

e) espulsione per inadempienza agli obblighi assunti a norma del presente Statuto o per gravi motivi, in base a deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le sanzioni verranno applicate, in alternativa od anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo in relazione alla gravità dell'inadempimento.

È ammessa in ogni caso la possibilità di presentare ricorso ai Proviviri nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

I Proviviri dovranno pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione del ricorso che non ha effetto sospensivo. Il termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Art. 15 Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

a) approva il Bilancio consuntivo e determina, sulla base della proposta del Consiglio Direttivo, la quota di ammissione e la misura del contributo sociale, fissandone le modalità di riscossione;

(*Omissis*)

La sottoscritta Impresa dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ., impegnandosi a rispettarle, le disposizioni di cui ai sopra riportati articoli 5, 7, 9, 10, 11, 12 e 15 lett. a) dello Statuto dell'Unione Industriali Grafici Cartotecnici Trasformatori Carta e Affini della Provincia di Milano.